

COMUNE DI CASCINA

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 17 in data 26.01.2000 .

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercato settimanale di Cascina

Mercato settimanale di Navacchio

Fiera di Cascina

Fiera di Navacchio

Fiera di San Casciano

Fiera di Montione – Badia

Fiera di San Benedetto

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – art. 9, comma 2, lettera l)

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

- **Articolo 1 -** Ambito di applicazione
- **Articolo 2 -** Definizioni
- **Articolo 3 -** Finalità del regolamento
- **Articolo 4 -** Criteri generali di indirizzo
- **Articolo 5 -** Osservatorio e commissione consultiva
- **Articolo 6 -** Competenze uffici comunali
- **Articolo 7** Esercizio dell'attività
- **Articolo 8 -** Trasferimento mercati, fiere e fiere promozionali
- **Articolo 9 -** Delega
- **Articolo 10 -** Durata delle concessioni
- **Articolo 11 -** Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- **Articolo 12 -** Normativa igienico-sanitaria
- **Articolo 13 -** Vendita a mezzo veicoli
- **Articolo 14 -** Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

Titolo 2	 Mercati
-----------------	-----------------

Capo I - Norme generali

- **Articolo 15 -** Definizioni
- **Articolo 16 -** Norme in materia di funzionamento dei mercati
- **Articolo 17 -** Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- **Articolo 18 -** Posteggi riservati ai produttori agricoli
- **Articolo 19 -** Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
- **Articolo 20 -** Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- **Articolo 21 -** Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- **Articolo 22 -** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- **Articolo 23 -** Revoca della concessione decennale del posteggio
- **Articolo 24 -** Mercati Straordinari

Capo II - Individuazione dei mercati

- **Articolo 25 -** Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
- **Articolo 26 -** Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3	Fiere
-----------------	--------------

Capo I - Norme generali

- **Articolo 27 -** Norme in materia di funzionamento delle fiere
- **Articolo 28 -** Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- **Articolo 29 -** Posteggi riservati ai produttori agricoli
- **Articolo 30 -** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- **Articolo 31 -** Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione delle Fiere

- **Articolo 32 -** Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
- **Articolo 33 -** Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4	Posteggi fuori mercato
-----------------	-------------------------------

Capo I - Norme generali

- **Articolo 34** Posteggi fuori mercato
- **Articolo 35** Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- **Articolo 36** Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
- **Articolo 37** Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione dei posteggi

- **Articolo 38** Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari.
- **Articolo 39** Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5	Commercio itinerante
-----------------	-----------------------------

- **Articolo 40** Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- **Articolo 41** Zone vietate
- **Articolo 42** Rappresentazione cartografica
- **Articolo 43** Determinazione degli orari

Titolo 6	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

- **Articolo 44** Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- **Articolo 45** Validità delle presenze
- **Articolo 46** Produttori agricoli
- **Articolo 47** Attività stagionali
- **Articolo 48** Bandi Comunali
- **Articolo 49** Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
- **Articolo 50** Sanzioni
- **Articolo 51** Abrogazione precedenti disposizioni
- **Articolo 52** Allegati

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del "Piano per il Commercio sulle Aree Pubbliche", viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

**Articolo 2
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

- i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- j) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- k) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scieglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. n. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Osservatorio e commissione consultiva

1. Il Comune, nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale, istituisce un osservatorio sul commercio su aree pubbliche ai fini di:
 - a) avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
 - c) definire obiettivi di riqualificazione e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;

2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.
3. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla Giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:
 - la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche,
 - la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere:
 - della viabilità
 - dell'arredo urbano
 - delle manifestazioni.

Articolo 6

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. n. 9/1999.

Articolo 7

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. n. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex Legge n. 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 8

Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. R. n. 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 9

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della L. R. n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti e ai collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Articolo 10

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 11

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Non è consentito occupare spazi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico. Sono fatte salve, all'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali occupazioni di interspazi – costituiti dai cosiddetti ingombri tecnici – tra gli operatori. A maggior chiarimento del principio della omnicomprensività dell'area di posteggio, nel caso di subentro nell'attività, il nuovo operatore non potrà occupare l'interspazio precedentemente occupato, senza la preventiva autorizzazione del Comando Polizia Municipale. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima attrezzatura del dante causa.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita che abbiano un'altezza dal suolo di almeno 0,50 mt.. L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio svolta da produttori diretti è consentita al solo titolare (produttore agricolo, singolo, associazione o persona giuridica) dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963;
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.
7. E' assolutamente vietata la concessione a terzi del posteggi, se non unitamente all'azienda. In difetto, saranno assunte le decisioni di legge.
8. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, rese da operatori assegnatari di posteggio ovvero collocati a qualsiasi titolo in graduatoria, comportano l'adozione dei provvedimenti di legge, non escluso l'annullamento delle presenze maturate ovvero la revoca della concessione o quant'altro previsto. E' fatta salva la possibilità di trasmettere gli atti alle sedi competenti.

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 13

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 14

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998, e solamente previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire il corretto uso delle aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante avviso pubblico, il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione.
3. L'autorità stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime.
4. Il nulla osta rilasciato dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nei Piani Comunali, d'intesa con l'autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.

Capo I - Norme generali**Articolo 15
Definizioni**

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

**Articolo 16
Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L. R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

**Articolo 17
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale – successivamente alla prima assegnazione dei posteggi - si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. n. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migliona.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 18 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 19 **Criteri di variazione per migliona e scambio di posteggi**

1. Il Comando Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migliona, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla migliona. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la migliona del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica alcuna degli spazi assegnati (sia in termini di dimensioni sia in termini di superficie), previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 20
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 21
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L. R. n. 9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Municipale – Servizio Annona. Entro il 31 gennaio di ogni anno ne viene data formale comunicazione alle Associazioni di categoria.

Articolo 22
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della L. R. n. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità alla L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

3. Per i mercati le operazioni di assegnazione dei posteggi agli “spuntisti” sono le seguenti:
 - dopo aver rilevato le presenze degli spuntisti, si rilevano le assenze degli operatori al mercato in questione, iniziando sempre da un medesimo punto di osservazione;
 - mercato di Cascina: Corso Matteotti, da Porta Fiorentina a Porta Pisana, quindi piazza dei Caduti, quindi prolungamento di via Tosco Romagnola, fino all’angolo di via cava e successivamente viale Comaschi;
 - mercato di Navacchio: dapprima il settore alimentare, quindi il settore non alimentare, partendo dalla sede stradale e successivamente dai cerchi concentrici più ampi.
4. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L’assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
7. L’assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale

Articolo 23

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall’articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 24

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 25

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO DI CASCINA

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato: annuale
Cadenza : settimanale
Giornata svolgimento : giovedì (nel caso di festività il mercato anticipa al mercoledì)
- b) ubicazione : Corso Matteotti - Piazza dei Caduti – viale Comaschi (tratto da via della repubblica a Corso Matteotti) – prolungamento di via Tosco Romagnola, fino all'angolo di via Cava;
- c) superficie complessiva del mercato: mq. 8000;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3292,50;
- e) totale posteggi: n. 140, di cui:
 - n. 013 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 113 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 007 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) – uno per il biologico
 - n. 002 riservati ai portatori di handicap (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 07 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 84, (un posteggio è riservato ai produttori biologici)
 - posteggi su area scoperta n. 02 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 60;
 - posteggi su area scoperta n. 133, riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 3208,50, di cui per il settore alimentare mq. 379 e per il settore extralimentare mq. 2829,50;
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 1) nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

MERCATO DI NAVACCHIO

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

b) svolgimento del mercato: annuale

Cadenza : settimanale

Giornata svolgimento : lunedì (nel caso di festività il mercato posticipa al martedì)

b) ubicazione : tratto di via Brodolini e piazzale adiacente la citata via;

c) superficie complessiva del mercato: mq. 8.300 ca;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.841,85;

e) totale posteggi: n. 127, di cui:

- n. 013 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. 107 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. 005 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) – uno per il biologico
- n. 002 riservati ai portatori di handicap (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b);

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. 05 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 126,13;
- posteggi su area scoperta n. 02 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 101,08;
- posteggi su area scoperta n. 125 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 3841,85, di cui per il settore alimentare mq. 564,94 e per il settore extralimentare mq. 3049,70;

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 02 nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

Articolo 26

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali**Articolo 27****Norme in materia di funzionamento delle fiere**

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. R. n. 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 28**Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Ai sensi della L. R. n. 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

5. In conformità alla L. R. n. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. n. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

Articolo 29

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 30

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L. R. n. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 31

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. R. n. 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 32

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

FIERA DI CASCINA

1. La Fiera denominata “**Fiera bestiame, mercerie attrezzi rurali ed altro**” si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il **primo martedì dopo l'ultimo lunedì del mese di maggio**.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Corso Matteotti – piazza Caduti – Viale Comaschi (tratto da via della repubblica a Corso Matteotti) – prolungamento di via Tosco Romagnola, fino a via Cava;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 8000;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2863;
 - d) numero totale posteggi : n. 115, di cui:
 - n. 034 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 076 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 003 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 002 riservati ai portatori di handicap (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche, nel numero massimo di uno per categoria:
 - i titolari di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S.;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di zucchero filato;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di palloncini.I suddetti operatori saranno dislocati all'interno dell'area interessata secondo le indicazioni degli Agenti del Comando Polizia Municipale.

FIERA DI NAVACCHIO

1. La Fiera denominata “**Fiera di suini e bestiame in genere, mercerie ed abbigliamento**” si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il **penultimo lunedì del mese di luglio**.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - e) ubicazione: Via 2 giugno;
 - f) superficie complessiva dell'area: mq. 3000;
 - g) superficie complessiva dei posteggi: mq. 900 ;
 - h) numero totale posteggi : n. 30, di cui:
 - n. 014 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio 420 mq. per il settore alimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 012 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio 360 mq. per il settore extralimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 002 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c), mq. 60
 - n. 002 riservati ai portatori di handicap (L.R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) mq. 60 (un posteggio per il settore alimentare – un posteggio per il settore alimentare)
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche, nel numero massimo di uno per categoria:
 - i titolari di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S.;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di zucchero filato;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di palloncini.I suddetti operatori saranno dislocati all'interno dell'area interessata secondo le indicazioni degli Agenti del Comando Polizia Municipale.

FIERA DI SAN BENEDETTO

1. La Fiera denominata “**Fiera di Santa Lucia**” si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il **13 dicembre**.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza della Chiesa di san Benedetto, incrocio di via Tosco Romagnola con via di Mezzo Nord.
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 1000;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 210;
 - d) numero totale posteggi : n. 10, di cui:
 - n. 006 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 002 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 001 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 001 riservati ai portatori di handicap (L.R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche, nel numero massimo di uno per categoria:
 - i titolari di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S.;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di zucchero filato;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di palloncini.I suddetti operatori saranno dislocati all'interno dell'area interessata secondo le indicazioni degli Agenti del Comando Polizia Municipale.

FIERA DI MONTIONE – BADIA

1. La Fiera denominata “**Fiera di mercerie e attrezzi rurali. E’ Animata per la tradizionale vendita delle zizzole**” si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il **primo martedì del mese di ottobre**.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Bia Tosco Romagnola (dal civico n. 2561 fino a via Toscana, lato sud) – senza impegnare l'incrocio di via Titignano.
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 1200;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 585;
 - d) numero totale posteggi : n. 25, di cui:
 - n. 012 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 008 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 003 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 002 riservati ai portatori di handicap (L.R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche, nel numero massimo di uno per categoria:
 - i titolari di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S.;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di zucchero filato;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di palloncini.I suddetti operatori saranno dislocati all'interno dell'area interessata secondo le indicazioni degli Agenti del Comando Polizia Municipale.

FIERA DI SAN CASCIANO

1. La Fiera denominata **“Fiera di bestiame in genere - mercerie e attrezzi rurali. E’ animata per la tradizionale vendita delle cipolle”** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nei giorni **13 – 14 – 15 agosto**.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Via Barbaiano (da villa Marchesa Ser Lupi a via Flicaia), via Stradello (da via di Mezzo Nord alla golerna del fiume Arno), piazza della Chiesa di san Casciano.
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 2500;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1020;
 - d) numero totale posteggi : n. 50, di cui:
 - n. 020 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 024 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 004 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 002 riservati ai portatori di handicap (L.R. n. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche, nel numero massimo di uno per categoria:
 - i titolari di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S.;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di zucchero filato;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di palloncini.I suddetti operatori saranno dislocati all'interno dell'area interessata secondo le indicazioni degli Agenti del Comando Polizia Municipale.

Articolo 33
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 32.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 4	Posteggi fuori mercato
-----------------	-------------------------------

Capo I - Norme generali

Articolo 34
Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. R. n. 9/1999, art. 9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni.

Articolo 35
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. n. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 36

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L. R. n. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L. R. n. 9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Articolo 37

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 38

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

POSTEGGI FISSI

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: spazio antistante il Cimitero di Cascina;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 15, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "piante e fiori".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI FISSI

2. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

b) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: spazio antistante il Cimitero di Casciavola;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 15, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "piante e fiori".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI FISSI

3. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

c) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: spazio antistante il Cimitero di San Prospero;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 15, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "puiante e fiori".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI FISSI

4. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

d) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: spazio antistante il Cimitero di San Giorgio;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 15, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "puiante e fiori".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI FISSI

5. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

e) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: spazio antistante il Consorzio Agrario / via Sauro.

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 18, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "alimenti e bevande – porchetta - bomboloni".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI FISSI

6. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

f) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: via Tosco Romagnola / angolo via Toscana;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 28, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "alimenti e bevande – porchetta - bomboloni".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI FISSI

7. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

g) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: via Tosco Romagnola / angolo via Amendola;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 15, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "alimenti e bevande – porchetta - bomboloni".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI STAGIONALI

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

h) svolgimento dell'attività: stagionale – periodo giugno –agosto

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: via Tosco Romagnola (c/o Farmacia Adami) Navacchio antistante il civico 2165;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 10, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "frutta e verdura".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI STAGIONALI

2. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

i) svolgimento dell'attività: stagionale – periodo giugno –agosto

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: San Bvenedetto, incrocio via Carraia;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 10, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "frutta e verdura".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI STAGIONALI

3. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

j) svolgimento dell'attività: stagionale – periodo giugno –agosto

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: Cascina, via Sauro/via Friuli;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 10, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "frutta e verdura".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI STAGIONALI

4. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

k) svolgimento dell'attività: stagionale – periodo giugno –agosto

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: Vicarello, c/o distributore FINAi;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 10, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "frutta e verdura".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI STAGIONALI

5. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

l) svolgimento dell'attività: stagionale – periodo novembre - febbraio

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: via Tosco Romagnola (c/o Farmacia Adami) Navacchio antistante il civico 2165;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 10, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "frutta e verdura".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI STAGIONALI

6. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

m) svolgimento dell'attività: stagionale – periodo novembre-febbraio

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: San Benedetto, incrocio via Carraia;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 10, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "frutta e verdura".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGI STAGIONALI

7. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

n) svolgimento dell'attività: stagionale – periodo novembre - febbraio

Cadenza : Giornaliero

Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI

b) ubicazione: Cascina, via Sauro/via Friuli;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 10, da utilizzare con mezzo mobile;

e) totale posteggi: n. 01, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L. R. n. 9/1999, art. 4, comma 1)

Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D. L.gs. n. 114/98, l'attività è consentita per la sola specializzazione merceologica di "frutta e verdura".

e) Ai sensi della L. R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

Articolo 39
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 38.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 6	Commercio itinerante
-----------------	-----------------------------

Articolo 40
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 41
Zone vietate

1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
nelle seguenti strade:

1. Tratto di strada della via Nazario sauro (lato est) dall'impianto semaforico con via del Fosso vecchio all'incrocio con viale Etruria e traversa di via Sauro.
2. Area antistante la chiesa della Madonna dell'Acqua (su via Tosco Romagnola)
3. Area antistante la chiesa di Cascina (su via Palestro)
4. Area antistante la chiesa di san Lorenzo alle Corti (su via Berretta)
5. Area antistante l'abbazia di Montione (su via Fiorentina)
6. Area antistante la chiesa di Marcianella (su via Carrara)
7. Area antistante la chiesa di S. Iacopo a Zambra (su via della Torre)
8. Area del Nugolaio interessata dalle Grandi Strutture di Vendita

- qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 42
Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 43
Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, ai sensi della L.R. 22.07.1998, n. 38.

Titolo 6	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

Articolo 44
Variatione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 45
Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa (commerciale o agricola) e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione – ai sensi del precedente art. 9.

Articolo 46
Produttori agricoli

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 47
Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 48
Bandi Comunali

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Articolo 49
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 50
Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza la prescritta autorizzazione • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa <i>(Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio)</i> • Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 <i>(Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).</i> 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D. Lgs. n. 114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa <i>(Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato , ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.)</i> • Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento <i>(Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).</i> 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.
Articolo 29, comma 3, D. Lgs. n. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 <i>(La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).</i>	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

REGOLAMENTO COSAP	Occupazioni abusive (occupazione in eccedenza alla concessione, esposizione di merce utilizzando le tende parasole o altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme	Come da Regolamento COSAP
----------------------	---	------------------------------

	comunali)	
--	-----------	--

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 51
Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 52
Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

COMUNE DI CASCINA
(Provincia di Pisa)

BANDO COMUNALE
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo ____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 114/1998.

2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

Ordine cronologico di presentazione delle domande;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

maggiore anzianità di presenze;

maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della Legge n. 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

A) - ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

Mercato	Giorno	Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie mq.	Riservato produttori agricoli	Riservato portatori handicap	Note
----------------	---------------	--	---------------------------------	---------------------------	--	---	-------------

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 114/1998.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente in Via _____, n. _____ a _____ (____),
codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società _____,
con sede a _____, Via _____, n. _____, C. F./P. IVA
n° _____

CHIEDE

- **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio / i posteggi n° ____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello steso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in _____:

A TAL FINE DICHIARA

- a- che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;
- b- che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno_____.

CHIEDE INOLTRE

2)- **che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 114/1998;**

A TAL FINE DICHIARA

- a- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
- b- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

_____ *firma*

COMUNE DI CASCINA

(Provincia di Pisa)

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo ____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della/e Fiere istituite nel Comune;

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera;

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze maturate nella Fiera;

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della Legge n. 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a seguito della L. R. 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

A)- ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DELLE FIERE.

Mercato	Giorno	Numero	Settore	Superficie	Riservato	Riservato	Note
----------------	---------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in Via _____, n. _____ a _____ (____), codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società _____, con sede a _____, Via _____, n. _____, C. F./ P. IVA n° _____

CHIEDE

- **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio libero nella Fiera denominata _____ che si svolge nel giorno _____, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

A TAL FINE DICHIARA

- che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono _____;
- che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

firma